

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1503 DEL 21/09/2022

O G G E T T O

SENTENZA N. 1052/2022 DEL 14.06.2022, PUBBLICATA IL 16.06.2022, RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N. 7293/2018 TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, IL SIG. M.C. E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1606/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 22.10.2018 il sig. M.C. notificava all’Azienda ULSS 8 Berica atto di citazione (acquisito al prot. n. 106277 del 22.10.2018), promosso avanti al Tribunale di Vicenza, volto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell’intervento cardiocirurgico, eseguito presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza nell’agosto 2011, ritenuto non correttamente eseguito.

Il ricorrente, nel tempo, aveva già svolto, nei confronti dell’allora ULSS 6 (ora ULSS 8), una serie di attività stragiudiziali volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda risarcitoria (acquisita al prot. n. 5566 del 28.01.2014) era infatti seguita una convocazione alla procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010 (acquisita al prot. n. 34572 del 03.04.2018).

Del sinistro, aperto nel 2014, era stata data tempestiva segnalazione, tramite il *loss adjuster* Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), poi divenuta LIG IMOB Investment Srl ed ora International Soft Consult Srl, con cui l’ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con l’atto di citazione notificato dal sig. M.C. veniva iscritta al R.G. n. 7293/2018 presso il Tribunale di Vicenza e, con deliberazione n. 60 del 16.01.2019, l’Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l’incarico defensionale all’avv. Maria Luisa Miazzi del Foro di Padova.

L’Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, la summenzionata Società LIG Insurance S.A., poi divenuta International Soft Consult Srl, assicuratore dell’Ente all’epoca dell’apertura del sinistro, nei cui confronti, nel frattempo, l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con la decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell’Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione, a suo tempo stipulato, e di assumere la gestione delle richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell’ULSS, in considerazione dell’intervenuta revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri e delle relative vertenze giudiziali (comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali).

Il procedimento sub RG n. 7293/2018 si concludeva con la sentenza n. 1052/2022 del 14.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, trasmessa all’Azienda dall’avv. Miazzi con comunicazione al prot. n. 66182/22 del 20.06.2022, in cui il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande del ricorrente così pronunciandosi: *“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:*

- 1. condanna ULSS 8 Berica al pagamento in favore di M.C. della somma di € 53.500,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato, rivalutazione e interessi compensativi inclusi, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo;*
- 2. condanna ULSS 8 Berica al pagamento in favore di M.C. della somma di € 3.150,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo;*

3. *rigetta ogni altra domanda proposta da M.C.;*
4. *condanna Lig Insurance SA a tenere indenne ULSS 8 Berica di quanto la stessa verserà a M.C. a titolo risarcitorio per effetto di quanto statuito ai suindicati punti 1 e 2;*
5. *condanna ULSS 8 Berica a rifondere in favore dell'Avv. Silvestrini Angela, dichiaratasi antistataria, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.731,00 per esborsi e in € 13.430,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;*
6. *condanna ULSS 8 Berica a rifondere in favore di M.C. le spese di lite del procedimento di mediazione svoltosi ante causam, liquidate in € 97,60 per esborsi e in € 960,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;*
7. *pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico dell'ULSS 8 Berica, condannando la stessa a rifondere a M.C. quanto da questi versato in corso di causa a titolo di compenso dei C.T.U.;*
8. *condanna ULSS 8 Berica, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”*

Con nota al prot. n. 74041 del 11.07.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali, il difensore dell'Azienda, riportando anche la posizione del consulente medico legale di parte intervenuto in favore dell'ULSS nel corso del procedimento, ha esposto le ragioni per ritenere inopportuna ed economicamente non vantaggiosa l'impugnazione della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, in considerazione sia dell'importo risarcitorio riconosciuto, di molto inferiore alle originarie richieste economiche avanzate da controparte, sia della difficoltà di ottenere nel giudizio di secondo grado una revisione in senso favorevole all'ULSS della CTU depositata.

Nella medesima nota il difensore dell'Azienda ha riportato la comunicazione ricevuta dal legale del sig. M.C. in cui vengono specificate le somme dovute dall'Azienda in forza della sentenza: euro 66.995,48 in favore del sig. M.C. ed euro 20.836,98 in favore del l'avv. Angela Silvestrini del Foro di Padova, in forza della distrazione delle spese legali disposta dal Tribunale.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, tenuto conto delle valutazioni svolte dai consulenti legale e medico-legale dell'Azienda in ordine alla non convenienza dell'impugnazione giudiziale, si ritiene opportuno dare spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1052/2022, anche al fine di evitare l'ulteriore aggravio di spese di un'eventuale azione esecutiva intrapresa da controparte, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della citata compagnia assicurativa ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021.

Si precisa che in ordine alla condanna della Compagnia LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, alla manleva nei confronti dell'ULSS, il Tribunale di Vicenza ha limitato la stessa alle sole somme relative al capitale oggetto di risarcimento, escludendola, invece, per gli oneri connessi alle spese legali sostenute dall'Azienda, pur a fronte di una domanda debitamente formulata dal difensore dell'Ente in tal senso.

Sul punto, ferma restando la valutazione in ordine alla non opportunità di impugnare la sentenza per le ragioni già illustrate, si ritiene economicamente svantaggioso interporre gravame al solo fine di ottenere una riforma della sentenza in relazione ai profili della manleva per gli oneri difensivi, sia a fronte dei

costi da sostenere per l'attività stessa che dell'alea del giudizio, sia in ragione delle note difficoltà nel recupero dei crediti vantati dall'ULSS nei confronti della Compagnia LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, come emerge anche dalla recente relazione dell'Ufficiale giudiziario rumeno acquisita al prot. n. 74243 del 12.07.2022, in cui si dà evidenza dell'infruttuosità dell'azione esecutiva n. 365/2022 esperita dall'ULSS in Romania contro la citata società.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 1052/2022 del 14.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, resa dal Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento R.G. n. 7293/2018 tra l'Azienda ULSS 8 Berica ed il sig. M.C. con la chiamata in causa di LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl;
2. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo la somma di euro 66.995,48 in favore del sig. M.C.;
3. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo la somma di euro 20.836,98 in favore del l'avv. Angela Silvestrini del Foro di Padova, procuratore antistatario del sig. M.C.;
4. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza corrispondendo in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato la somma di euro 1.214,00 quale contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. di rinunciare all'impugnazione del summenzionato provvedimento per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
6. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG";
7. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
